

**Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche
e Qualità dell'Aria**

N. 97-31080/2010

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005

Impresa: **Fornace F.Ili Faga s.r.l.**
Stabilimento di: **Montanaro (TO)**
Sede Legale e Operativa: **Via Agostino Visetti n.3 - Montanaro (TO)**
P.IVA.: **00427210018**
Codice azienda : **007172**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 2008/01/CE, che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC, disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la direttiva 96/61/CE citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;
- il termine del 30 ottobre 2007 stabilito dall'art. 5, comma 18, D.Lgs. 59/05, è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2008 dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (G.U. 27 dicembre 2007 n.299), conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRefs - *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT - Best Available Techniques*);
- con le DD.G.P. n. 125-39349 del 17/02/2004, n. 238-60870 del 02/03/2004, n. 663-358472 del 23/11/2004 e n. 37-13071 del 31/01/2006 è stato approvato il calendario complessivo per la

presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC.

ESAMINATO:

- la domanda di autorizzazione integrata ambientale e relativa documentazione tecnica presentata in data 23/03/2010 (prot. n. 238074) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 (ex art. 4 del D.Lgs. 372/99) dall'Impresa **Fornace F.lli Faga s.r.l.** per la propria sede operativa in Via A. Visetti n. 3 nel Comune di Montanaro (TO), impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio della seguente **attività IPPC**:
 - **codice 3.5** – *Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³;*
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21/07/2010 e convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs. 59/05 con nota prot. n. 526832 del 30/06/2010;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Impresa in data 27/05/2010 (prot. n. 431605) a seguito di richiesta della Provincia di Torino;
- il resoconto della visita istruttoria effettuata dalla Provincia di Torino in data 27/04/2010 (prot. n. 347709);
- il *Reference Document on Best Available Techniques in The Ceramic Manufacturing Industry (Dicembre 2006)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
- le linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili specifiche per il comparto produttivo in oggetto, emanate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e riportate nel D.M. 29 gennaio 2007 (S.O. n.127 – G.U. 31/05/07 n.125).

ACQUISITO:

- il parere della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) trasmesso con nota del 23/07/2010 (prot. n. 598214);

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta, o atti di analoga natura in materia ambientale di cui l'Impresa **Fornace F.lli Faga s.r.l.** è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

Estremi atto	Ente	Data	Oggetto
Prot. n. 144-265511	Provincia di Torino	16/08/2006	Autorizzazione emissioni in atmosfera: ex art.269 comma 8 del D.Lgs. 152/06

- il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" in data 08/04/2010;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 59/05.

VALUTATO CHE:

- dall'analisi dell'attuale situazione impiantistica e gestionale risultante dall'istruttoria, l'attività dell'Impresa prevede opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;
- mediante l'implementazione di un opportuno piano di monitoraggio che comprenda anche la valutazione dei dati sulle quantità di materie prime, acqua, rifiuti e dei fattori di produzione che hanno maggiore ricaduta sull'ambiente, si intende conseguire un approfondimento sugli indicatori di performance ambientale per la loro elaborazione e confronto con le informazioni tecniche desunte dai documenti BRef di settore.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto sussistano le condizioni per autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa **Fornace F.lli Faga s.r.l.** all'esercizio della seguente **attività IPPC**:
 - **codice 3.5** – *Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³;*presso la propria sede operativa in via A. Visetti n. 3 nel Comune di Montanaro (TO), con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti.

VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la DGP n. 112-41183/01 del 20/02/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la DGR n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto

dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione”.

- il Decreto Interministeriale 24/04/2008 concernente le “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59*”;
- la D.G.R. n.85-10404 del 22 dicembre 2008 avente ad oggetto “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, all'Impresa **Fornace F.lli Faga s.r.l.**, per l'esercizio della seguente attività IPPC
 - **codice 3.5** – *Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³;*presso la sede operativa in via Visetti n. 3 nel Comune di Montanaro (TO), impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/05;
- 2) di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 59/05 nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportate anche le frequenze di comunicazione dei dati relativi ai controlli previsti nel piano di monitoraggio e controllo;
- 3) che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05 il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
- 4) di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con **cadenza annuale** gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 59/05;
- 5) che ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'Impianto al momento della cessazione definitiva delle attività;

- 6) che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto.

- EVIDENZIA -

- 1) che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
- 2) che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- 3) che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 4) che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- 5) che le eventuali modifiche progettate dell'Impianto successive al presente atto saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- 6) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

- DISPONE -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Montanaro (TO), alla SMA Torino, all'A.R.P.A. Piemonte e all'ASL TO4.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 12 agosto 2010

Il Direttore dell'Area
Risorse Idriche e Qualità dell'aria
Dott. Francesco Pavone

ALLEGATO A

QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

CODICE ATTIVITÀ IPPC	CAPACITÀ PRODUTTIVA MASSIMA
<i>Codice 3.5 – Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.</i>	ca. 120 t/g di laterizi

- Macchine per la produzione di laterizi ed in particolare: frangizolle, macchine di formatura mediante estrusione, essiccatoio con funzionamento continuo, forno di cottura a tunnel, macchine da taglio, forno di termoretrazione per imballaggio.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i..

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE

1. Interventi da realizzare entro: **31 Dicembre 2010**.
 - a) Per l'area del distributore di gasolio per i mezzi di autotrazione, il Gestore deve realizzare una cordolatura di contenimento di idonea altezza al fine di evitare lo spandimento incontrollato del combustibile durante le operazioni di rifornimento.
 - b) Il Gestore deve posizionare idoneo bacino di contenimento sotto il serbatoio di alimentazione del generatore ausiliario di corrente elettrica.
2. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione di ciascun intervento indicato ai punti precedenti il Gestore dovrà inviare comunicazione del completamento dei lavori alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. Piemonte.
3. Come stabilito dal D.M. del 06/09/1994 "*Norme e metodologie di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27/03/1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto*", il monitoraggio ambientale consente essenzialmente di misurare la concentrazione di fibre presenti nell'aria al momento del campionamento, senza ottenere alcuna informazione sul pericolo che l'amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività. In caso di danneggiamenti, spontanei o accidentali, si possono verificare rilasci occasionali e di breve durata ma di elevata entità, che non vengono rilevati in occasione del campionamento. Poiché è stata rilevata la presenza di amianto nella copertura dei capannoni della società Fornace F.lli Faga s.r.l., il Gestore deve mettere in atto un programma di controllo al fine di valutare l'effettiva pericolosità e l'eventuale necessità di rimozione; il Gestore deve quindi presentare alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte, e all'ASL TO4, **entro il 31 gennaio 2011**, una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - una verifica delle condizioni del materiale contenente amianto (come indicato al Paragrafo 4 del D.M. del 06/09/1994, nel caso siano in opera materiali friabili il Gestore deve provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica);
 - lo spessore delle lastre con misure rappresentative dello spessore totale (indicativamente 1 misura ogni 100 metri di sviluppo della copertura)
 - la distanza dalle abitazioni più vicine ai capannoni
 - reperti fotografici a colori significativi dell'intera superficie.Tali informazioni saranno valutate dagli Enti competenti al fine di stabilire, ove necessario, le modalità e le tempistiche di bonifica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

LIMITI DI EMISSIONE

1. I valori limite di emissione fissati nel *QUADRO EMISSIONI* del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:
 - a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b) informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel *QUADRO EMISSIONI* del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

PUNTI DI EMISSIONE

8. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM.
9. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel *QUADRO EMISSIONI* del presente allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
10. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.
11. I condotti di scarico devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia,

derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. I campionamenti delle emissioni (auto-controlli) devono essere effettuati dal Gestore con la periodicità indicata nel *QUADRO EMISSIONI* del presente allegato, durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti, per la determinazione di tutti i parametri ivi riportati.
13. Il Gestore deve far pervenire con almeno **15 giorni di anticipo** alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Torino la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli auto-controlli delle emissioni in atmosfera.
14. Per l'effettuazione degli auto-controlli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" (Manuale n. 158/1988). Con la relazione di auto-controllo devono essere forniti tutti i dati indicati al cap. 4 del Manuale UNICHIM n. 158/1988 e deve essere specificata la metodologia analitica adottata.
15. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli auto-controlli (tipologia di laterizi in produzione, potenza termica e temperatura del forno di cottura, numero di carrelli in fase di cottura e/o essiccazione, ecc...).
16. I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione.

INQUINANTE	METODI ANALITICI		
	UNI	CEN	ISO
SO_x (metodo automatico)	UNI 10393		ISO 7935
NO_x (metodo automatico)	UNI 10878 (ritirata la <u>UNI 10392</u> che sostituiva M.U. 587)	prEN 14792 (chemiluminescenza)	ISO 10849
Gas di combustione CO, CO₂, CH₄, O₂ (metodo gascromatografico)	UNI 9968 (sostituisce M.U. 542)		
CO (metodo spettrofotometrico all'IR)	UNI 9969 (sostituisce M.U. 543)	W.I. 00264039	ISO 12039
O₂	UNI 9968 (metodo gascromatografico)	prEN 14789 (metodo paramagnetico)	ISO 12039
HCl	UNI EN 1911 - 1,2 e 3	EN 1911 - 1, 2 e 3	
Fluoruri	UNI 10787		ISO/CD 15713
VOC (metodo manuale singoli composti organici)	UNI EN 13649 (sostituisce <u>UNI</u> <u>10493</u> che sostituiva il M.U. 631)	EN 13649	
Carbonio Organico Totale (metodo automatico)	UNI EN 12619 + UNI EN 13526 (sostituiscono la <u>UNI 10391</u>)	EN 12619 EN 13526	
Polveri (metodo manuale gravimetrico)	UNI EN 13284-1 (sostituisce <u>UNI</u> <u>10263</u> che sostituiva i M.U. 402 e 494)	EN 13284-1	ISO 9096:2003
Velocità e portata	UNI 10169 (sostituisce i 2 M.U., revisione pubblicata nel 2001)	W.I. 00264061-62	ISO 14164 (metodo automatico) ISO 10780

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione

UNI xxx = Norma nazionale

CEN: Comitato Europeo di Normazione

EN xxx: Norma europea

prEN xxx: progetto di norma EN in approvazione

W.I. xxx: Work Item CEN (doc. allo studio presso il comitato europeo)

ISO: Organizzazione Internazionale di Normazione

ISO xxx: Norma internazionale

ISO/CD xxx: Committee Draft ISO (doc. allo studio presso il comitato internazionale)

ISO/FDIS xxx: Final Draft International Standard (progetto di norma ISO in approvazione)

UNICHIM: Associazione per l'Unificazione nel settore dell'Industria Chimica - Ente federato all'UNI

M.U. xxx: Metodo Unichim

QUADRO EMISSIONI
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

N° camino	Fase	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite in concentrazione (mg/Nm ³)	Limite in flusso di massa (kg/h)	Impianto di abbattimento	Periodicità di auto-controllo
1	ESSICCAZIONE	2000	Polveri totali	20	0,04	-	ANNUALE
			NO _x (come NO ₂)	150	0,3		
			COT non metanici (come C)	50	0,1		-
			SO _x (come SO ₂)	500	1		
			COLORO e suoi composti (come HCl)	10	0,02		
			FLUORO e suoi composti (come HF)	5	0,01		
2	ESSICCAZIONE	1500	Polveri totali	20	0,03	-	ANNUALE
			NO _x (come NO ₂)	150	0,225		
			COT non metanici (come C)	50	0,075		-
			SO _x (come SO ₂)	500	0,75		
			COLORO e suoi composti (come HCl)	10	0,015		
			FLUORO e suoi composti (come HF)	5	0,0075		
3	ESSICCAZIONE	1500	Polveri totali	20	0,03	-	ANNUALE
			NO _x (come NO ₂)	150	0,225		
			COT non metanici (come C)	50	0,075		-
			SO _x (come SO ₂)	500	0,75		
			COLORO e suoi composti (come HCl)	10	0,015		
			FLUORO e suoi composti (come HF)	5	0,0075		
5	ESSICCAZIONE	1500	Polveri totali	20	0,03	-	ANNUALE
			NO _x (come NO ₂)	150	0,225		
			COT non metanici (come C)	50	0,075		-
			SO _x (come SO ₂)	500	0,75		
			COLORO e suoi composti (come HCl)	10	0,015		
			FLUORO e suoi composti (come HF)	5	0,0075		
13 (*)	FORNO DI COTTURA	34500	Polveri totali	20	0,69	-	ANNUALE
			NO _x (come NO ₂)	150	5,175		
			COT non metanici (come C)	50	1,725		
			SO _x (come SO ₂)	500	17,25		
			COLORO e suoi composti (come HCl)	10	0,345		
			FLUORO e suoi composti (come HF)	5	0,1725		
14	FORNETTO DI TERMORETRAZIONE A METANO	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, lettera c) del D.Lgs. 152/06					
15	GENERATORE ELETTRICO AUSILIARIO A GASOLIO	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, lettera a) del D.Lgs. 152/06					

(*) Valori limite riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 18%

EMISSIONI NELLE ACQUE

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo sul ciclo delle acque.

Le acque reflue domestiche dell'impresa **Fornace F.lli Faga s.r.l.** confluiscono in pubblica fognatura. Le acque meteoriche vengono raccolte in un fosso di scolo e recapitate in pubblica fognatura. Al fine di evitare l'immissione in fognatura di materiale sedimentabile, il Gestore deve presentare a questo Ente, **entro il 31 Dicembre 2010**, una relazione tecnica indicante un adeguato sistema di pretrattamento delle acque di prima pioggia, e le tempistiche entro cui l'Azienda intende realizzare le opere proposte. La Provincia di Torino provvederà alla valutazione del progetto e successivamente alla sua approvazione; il Gestore dovrà adeguare gli impianti entro le tempistiche concordate.

GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Impresa ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Deve essere sempre presente in Azienda la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Lo stoccaggio dei rifiuti sul suolo deve essere effettuato in aree pavimentate e protette dagli eventi meteorici nonché, qualora sussista il rischio di sversamenti, dotate di bacino di contenimento. Ciascuna area di stoccaggio deve essere dotata di apposita cartellonistica nella quale sia indicata la tipologia ed il codice CER dei rifiuti ivi stoccati.

EMISSIONI SONORE

Il Comune di Montanaro ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 28 del 29/04/2004. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, procedure di registrazione e trattamento dei dati acquisiti, etc.) per l'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo da parte dell'Impresa e dell'ARPA, laddove non diversamente indicato nel presente allegato, sono quelli della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al D.M.A. 31 Gennaio 2005. L'Impresa dovrà effettuare gli autocontrolli delle emissioni con la cadenza periodica riportata nei quadri relativi a ciascuna matrice.

REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino, all'A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Montanaro (TO), **entro il 30 aprile**, un **report** relativo all'anno precedente riportante le seguenti informazioni:

- quantitativo mensile di laterizi prodotti;
- consumo annuo di metano per le fasi di cottura ed essiccazione;
- consumo termico annuale complessivo e specifico di stabilimento;
- consumo elettrico annuale complessivo e specifico di stabilimento;
- relazione con i risultati degli auto-controlli delle emissioni di cui al *QUADRO EMISSIONI*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato.